COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: URBANISTICA – AMBIENTE

Prot. n. 2840 del 27.02.2019

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
n. 25 del 27.02.2019

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 311 DEL 23.10.2017 E NUOVA ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN C.DA SAN GIORGIO 33 - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18/01/2017, ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la richiesta di sopralluogo, avanzata in data 18.11.2016 con prot. n. 13594, dal Sig. **PAGLIUCA AUGUSTO**, nato a Monsampietro Morico (FM) il 31.01.1950 e residente in Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33, in qualità di proprietario del fabbricato sito in Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33 e distinto in Catasto Fabbricati al **foglio 19 particella 214**, per la verifica dei danni subiti dall'immobile per gli eventi sismici 2016/2017;

VISTA la "*Scheda* **FAST** *per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto*", redatta in data **27.05.2017** dai componenti della squadra d'ispezione **MR2438** del Dipartimento della Protezione Civile, **scheda n. 005, aggregato n. 02111 00**, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio in **C.da San Giorgio, 33**, catastalmente distinto al **foglio 19 particella 214**, con esito "Edificio NON UTILIZZABILE" ;

VISTA l' Ordinanza sindacale n. 311 del 23.10.2017 con la quale si ordinava lo sgombero e il divieto di utilizzo dell'immobile sopra richiamato;

VISTA la *Nota* dell'USR prot. n.24 del 02.01.2018, assunta al prot. n. 41 del 02.01.2018, con la quale veniva comunicata la nuova procedura per la trasmissione delle perizie giurate relative alle schede AeDES tramite piattaforma informatica, e che tale procedura non prevede più comunicazioni via PEC dall'USR, relativamente alle Perizie Giurate con esito favorevole;

VISTE le *Schede Aedes* redatte con *Perizia giurata* dal tecnico incaricato dalla proprietà, Ing. Raul Luciano e trasmesse tramite piattaforma informatica, come da comunicazione dell'USR sopra richiamata, entrambe riferite all'immobile sito in Montegiorgio in **C.da San Giorgio 33**, catastalmente distinto al **foglio 19 particella 214,** che risulta costituito da numero due unità strutturali distinte:

- *Scheda AeDES* n. 001 del 23.12.2017 (Rif. Prot. USR n.5452), relativa all'aggregato 02111 00, edificio n. 001, con esito di agibilità "B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.;
- *Scheda AeDES* n. 001 del 18.02.2019 (Rif. Prot. USR n.10740), relativa all'aggregato 02111 00, edificio n. 002, con esito di agibilità "A - Edificio AGIBILE";

VISTO l'esito della suddetta *Perizia Giurata* del 18.02.2019 (Rif. Prot. USR n.10740), con la quale l'edificio 002 è stato dichiarato *'A- Edificio Agibile'* e nello specifico l'Allegato 3) nel quale il tecnico ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, quanto segue: *"Non sono presenti danni strutturali" e "Non sono presenti danni non strutturali";*

DATO ATTO che attraverso la nuova procedura, richiamata nella *Nota* dell'USR prot. n. 24 del 02.01.2018, la Perizia Giurata, trasmessa mediante portale informatico, ha valore giuridico ai fini della revoca dell'Ordinanza di divieto di utilizzo;

CONSIDERATO, pertanto, che l'edificio 001, come identificato dalla Scheda AeDES n.001 del 23.12.2017, è TEMPORANEAMENTE INAGIBILE e che l'edificio 002, come identificato dalla Scheda AeDES n.001 del 18.02.2019, è AGIBILE;

ACCERTATO che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, l'immobile in oggetto, distinto al **foglio 19** del Comune di Montegiorgio, con la **particella 214**, risulta così intestato a:

per i sub. 1, 15 e 16:
- **PAGLIUCA Augusto, nato a MONSAMPIETRO MORICO il 31/01/1950, proprietario per la quota di 5/6 e nudo proprietario per la quota di 1/6;**
- **PAGLIUCA Paolo nato a MONSAMPIETRO MORICO il 25/04/1920, usufruttuario per la quota di 1/6;**

per il sub. 5:
- **PAGLIUCA Mara, nata a MONTEGIORGIO il 02/10/1977, proprietaria per la quota di 5/6 e nuda proprietaria per la quota di 1/6;**
- **PAGLIUCA Paolo nato a MONSAMPIETRO MORICO il 25/04/1920, usufruttuario per la quota di 1/6;**

per il sub. 14:
- **CARRARO Silvia nata a VENEZIA il 10/12/1976, proprietaria per la quota di 5/6 e nuda proprietaria per la quota di 1/6;**
- **PAGLIUCA Gianluca nato a MONTEGIORGIO il 02/05/1974, con diritto di abitazione per 4/6;**
- **PAGLIUCA Paolo nato a MONSAMPIETRO MORICO il 25/04/1920, usufruttuario per la quota di 1/6;**

oltre ai subalterni 11, 17 beni comuni non censibili.

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 Agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 Ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 Agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTO il decreto-legge 17 Ottobre 2016, n. 189 e s.m. e i., recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismi del 2016*";

VISTE le Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione;

ATTESA, dunque, la necessità di provvedere anche al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

REVOCA

il proprio provvedimento n.311 del 23.10.2017 con il quale veniva ordinato **lo sgombero ed il divieto di utilizzo** dell'immobile sito in Montegiorgio in **C.da San Giorgio n.33**, identificato al Catasto Fabbricati al **foglio 19 particella 214**, dichiarato **NON UTILIZZABILE** dalla **scheda FAST n. 005 del 27.05.2017**, emesso nei confronti dei Sigg.:

per i sub. 1, 15 e 16:

- **PAGLIUCA Augusto, nato a MONSAMPIETRO MORICO il 31/01/1950, residente a Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33, in qualità di proprietario per la quota di 5/6 e nudo proprietario per la quota di 1/6;**
- **PAGLIUCA Paolo, nato a MONSAMPIETRO MORICO il 25/04/1920, residente a Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33, in qualità di usufruttuario per la quota di 1/6;**

per il sub. 5:

- **PAGLIUCA Mara nata a MONTEGIORGIO il 02/10/1977, residente a Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33, in qualità di proprietaria per la quota di 5/6 e nuda proprietaria per la quota di 1/6;**
- **PAGLIUCA Paolo nato a MONSAMPIETRO MORICO il 25/04/1920, residente a Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33, in qualità di usufruttuario per la quota di 1/6;**

per il sub. 14:

- **CARRARO Silvia nata a VENEZIA il 10/12/1976, residente a Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33, in qualità di proprietaria per la quota di 5/6 e nuda proprietaria per la quota di 1/6;**
- **PAGLIUCA Gianluca nato a MONTEGIORGIO il 02/05/1974, residente a Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33, con diritto di abitazione per 4/6;**
- **PAGLIUCA Paolo nato a MONSAMPIETRO MORICO il 25/04/1920, residente a Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33, in qualità di usufruttuario per la quota di 1/6;**

e, al contempo,

ORDINA

Ai Sigg.:

per i sub. 1, 15 e 16:

- **PAGLIUCA Augusto, nato a MONSAMPIETRO MORICO il 31/01/1950, residente a Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33, in qualità di proprietario per la quota di 5/6 e nudo proprietario per la quota di 1/6;**

- **PAGLIUCA Paolo, nato a MONSAMPIETRO MORICO il 25/04/1920, residente a Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33, in qualità di usufruttuario per la quota di 1/6;**

per il sub. 5:

- **PAGLIUCA Mara nata a MONTEGIORGIO il 02/10/1977, residente a Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33, in qualità di proprietaria per la quota di 5/6 e nuda proprietaria per la quota di 1/6;**
- **PAGLIUCA Paolo nato a MONSAMPIETRO MORICO il 25/04/1920, residente a Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33, in qualità di usufruttuario per la quota di 1/6;**

per il sub. 14:

- **CARRARO Silvia nata a VENEZIA il 10/12/1976, residente a Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33, in qualità di proprietaria per la quota di 5/6 e nuda proprietaria per la quota di 1/6;**
- **PAGLIUCA Gianluca nato a MONTEGIORGIO il 02/05/1974, residente a Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33, con diritto di abitazione per 4/6;**
- **PAGLIUCA Paolo nato a MONSAMPIETRO MORICO il 25/04/1920, residente a Montegiorgio in C.da San Giorgio, 33, in qualità di usufruttuario per la quota di 1/6;**

lo sgombero ed il divieto di utilizzo della porzione di immobile (aggregato 02111 00, edificio 001), sito in Montegiorgio in **C.da San Giorgio n.33**, identificato al Catasto Fabbricati al **foglio 19 particella 214**, come individuata dalla Scheda AeDES n.001 del 23.12.2017 redatta dal tecnico Ing. Raul Luciani, in quanto dichiarata "TEMPORANEAMENTE INAGIBILE".

Dando atto, altresì, che l'edificio n. 002, rientrante nello stesso aggregato e particella catastale, è stato dichiarato AGIBILE con *Scheda AeDES* n.001 del 18.02.2019, redatta dal tecnico Ing. Raul Luciani.

L'ordinanza di divieto di utilizzo è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
   a. alla Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
   b. ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.it

   ognuno per quanto di propria competenza.

2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. Di trasmettere la presente per i provvedimenti di competenza:
    1. all'Ufficio di Polizia Municipale, al fine di effettuare le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza;
    2. all' Ufficio Ragioneria del Comune di Montegiorgio.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

COMUNE DI MONTEGIORGIO - Fermo -

IL SINDACO
Michele Ortenzi